



COMUNE DI SUNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE "CAV. CARLO NOBILI"



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 14 marzo 2023

Art. 1: Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione del Micro Nido Comunale Cav. Carlo Nobili, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti. E' un servizio che si affianca alla famiglia (non è mai alternativo ad essa), consolida il rapporto madre-bambino, ha funzione educativa e di assistenza alle necessità primarie. L'asilo nido è servizio socio-educativo di interesse pubblico che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di:

- ✓ promuovere il loro benessere psico-fisico;
- ✓ favorire lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
- ✓ contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale;
- ✓ sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di cura e di educazione dei figli;
- ✓ promuovere la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione di un percorso educativo integrato con l'ambiente sociale.

Il Servizio "Asilo nido comunale" è svolto nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi pubblici. In particolare, vengono individuati i seguenti principi fondamentali:

- eguaglianza: nessuna distinzione, in sede di ammissione ovvero in corso di fruizione del Servizio, può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali del bambino e/o della sua famiglia;
- imparzialità: i bambini e le loro famiglie hanno diritto di ricevere le prestazioni secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
- continuità: nell'ambito degli orari e dei periodi di apertura stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale, il Servizio "Asilo nido comunale" deve essere assicurato continuativamente e regolarmente. Eventuali chiusure temporanee possono essere disposte solo a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblici. In tali casi vengono adottate misure volte ad arrecare il minor disagio possibile al bambino e alla sua famiglia;
- partecipazione: le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate.

ART. 2: Ricettività e dimensionamento

La ricettività massima del micro nido d'infanzia è di 24 bambini frequentanti, età compresa tra 3 mesi e 3 anni, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.13 - 2738, in data 02.05.2006.

Ai fini del dimensionamento del micro nido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio - bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

- soggiorno e zona per l'alimentazione
- zona riposo
- servizi igienici
- locale pluriuso per il personale
- spogliatoio personale
- servizi igienici per adulti
- cucina – dispensa

Lo spazio minimo per ognuno dei bambini sia all'interno della struttura che all'esterno è dettato dalla normativa vigente.

Art. 3 : Organismi di gestione sociale

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la più ampia partecipazione al Servizio, riconosce e promuove diversi livelli di incontro e di collaborazione fra i soggetti interessati. Per gestione sociale si intende la partecipazione dei genitori alla elaborazione e gestione degli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi dell'istituzione, nonché il coinvolgimento responsabile dell'utenza ai problemi della condizione e dell'educazione infantile. La Gestione sociale si esplica attraverso due livelli di partecipazione: l'Assemblea dei genitori e il Comitato di gestione.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambini che frequentano l'asilo nido. L'Assemblea dei genitori è convocata dal Presidente del Comitato di gestione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. L'Assemblea dei genitori, oltre alla funzione elettiva dei rappresentanti in seno al Comitato di gestione, discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto. Hanno diritto di voto entrambi i genitori del bambino. Non è ammessa la delega.

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione promuove la partecipazione della famiglie alla vita del Servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento. Il Comitato di gestione è composto come segue:

1. tre genitori eletti dall' Assemblea dei genitori;
2. un educatore;
3. il coordinatore dell'asilo nido o persona delegata;
4. il Responsabile del Servizio competente o persona delegata;
5. il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere a cui compete il Servizio "Asilo nido comunale";
6. due Consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, rispettivamente eletti dai gruppi di maggioranza e dai gruppi di minoranza.

Presidente del Comitato di gestione è il Sindaco o suo delegato.

La prima convocazione è indetta dal Responsabile del Servizio. I membri eleggibili del Comitato di gestione durano in carica un anno e possono essere rieletti, eccezion fatta per i Consiglieri comunali che durano in carica per tutto il mandato elettorale.

I rappresentanti dei genitori cessano dall'incarico:

- per dimissioni;
- per decadenza, quando non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato, o quando cessano di fruire del Servizio.

Alla surroga provvede l'Assemblea dei genitori. In ogni caso, anche in presenza di membri dimissionari o decaduti non sostituiti, il Comitato di gestione potrà legittimamente riunirsi e deliberare. Il Comitato di gestione si riunisce di norma una volta all'anno e deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 4 Criteri di ammissione

Hanno diritto all'ammissione al Nido i bambini che abbiano compiuto il terzo mese e non abbiano superato il terzo anno di età, residenti nel Comune di Suno. I bambini non residenti nel Comune di Suno potranno essere ammessi unicamente una volta esaurite le richieste delle famiglie residenti con precedenza ai bambini dei comuni convenzionati. Al fine di garantire uniformità di trattamento le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi definiti sulla base dei seguenti criteri:

- 1 . Riammissione dei bambini che hanno frequentato l'asilo nido l'anno precedente – punti 15

2. Bambino portatore di handicap – punti 15
3. Nucleo familiare in grave difficoltà su segnalazione da parte dei servizi sociali - punti 10
4. Fratello/i e/o sorella/e di un bambino già frequentante la struttura del Nido di Suno, qualora l'inserimento ne determini una frequenza contemporanea nello stesso anno educativo - punti 10
5. Residenza nel Comune di Suno – punti 25
6. Residenza in Comuni convenzionati – punti 20
7. Residenza in altro Comune – punti 5

A parità di punteggio sarà data precedenza in base alla data di iscrizione.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre inserimenti in deroga alla graduatoria (max un iscritto per anno) per i figli dei dipendenti comunali, qualora l'inserimento stesso risultasse strategico alla soluzione di problemi organizzativi dell'Ente. L'inserimento verrà disposto con provvedimento motivato dal Dirigente su istanza scritta del dipendente interessato. La graduatoria verrà redatta applicando i criteri sopra individuati e successivamente verrà suddivisa secondo l'anno di nascita dei bambini, al fine di determinare chiaramente, in base alle possibilità organizzative e funzionali del servizio, i bambini ammessi in ciascuna sezione. La graduatoria, così predisposta dal Funzionario di riferimento, sarà approvata con determinazione dal Dirigente del Servizio.

Per gli inserimenti effettuati durante l'anno, in caso di squilibrio non componibile tra le età dei bambini aventi diritto all'accesso, la funzionalità del servizio e l'organizzazione delle attività in sezioni omogenee prevalgono sulla precedenza in graduatoria. L'ammissione sarà quindi comunicata tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo. Le Famiglie devono riscontrare la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento effettuando conferma o rinuncia scritta agli Uffici comunali. In mancanza di tale riscontro il silenzio è considerato come rinuncia al posto e si provvede ad assegnare tale posto al minore che segue in graduatoria. Per essere ammessi i bambini devono aver ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalle vigenti leggi sanitarie. Costituisce requisito di accesso al servizio di nido l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

Art. 5 Iscrizione

Le iscrizioni possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno presso l'Ufficio protocollo del Comune di Suno. Nel caso una o più iscrizioni vengano presentate nel corso dell'anno educativo, potranno essere accettate nel caso vi siano posti liberi; in mancanza di posti liberi la domanda potrà essere considerata valida per il successivo anno educativo, previa accettazione da parte del/dei genitore/i da formularsi entro il mese di settembre. L'accettazione verrà comunicata da parte del servizio con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo. Ogni rinuncia al posto dovrà pervenire entro i termini indicati nella domanda di iscrizione sottoscritta dal genitore (o chi ne fa le veci) richiedente, pena l'emissione della prima retta di competenza.

Art. 6 Quote di compartecipazione

Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio in base alla residenza e alla tipologia di orario prescelto. L'ammontare della quota di compartecipazione è determinata annualmente dalla Giunta Comunale. La decorrenza degli incrementi tariffari sarà

stabilita dalla Giunta nel medesimo provvedimento. Eventuali contributi – bonus – erogabili direttamente o indirettamente dal Comune di Suno alle famiglie non sono cumulabili con contributi erogati da altri Enti, quali ad esempio non esaustivo Bonus Nidi di erogazione INPS.

Art. 7 Orario di apertura e calendario annuale

La normativa regionale in materia e la contrattazione collettiva sindacale regolano, nei loro aspetti generali, il calendario di apertura del nido.

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00, all'interno di tale orario sono definite diverse opportunità di utilizzo quali:

- Tempo pieno 7.30 - 18.00
- Tempo ridotto 7.30 – 16.30
- Part Time 7.30 – 13.00.

Il micro nido d'infanzia rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre-luglio), con funzionamento annuale non inferiore a 46 settimane, e con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

Art.8 Rinunce e Dimissioni dal servizio

Il genitore, o chi ne fa le veci, del/dei bambino/i frequentante/i può in qualsiasi momento rinunciare al posto all'asilo nido, presentando dichiarazione scritta al Servizio entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza, fermo restando il pagamento dell'intera retta del mese in corso. In tal caso, l'obbligo della contribuzione e la relativa frequenza decadono dal 1° giorno del mese successivo. La frequenza al nido ha carattere di continuità. L'assenza di durata superiore ai 30 giorni consecutivi senza motivata giustificazione, previa comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, comporta d'ufficio la decadenza dal posto, fermo restando l'obbligo del pagamento della retta relativa al periodo di assenza ingiustificata. La mancata corresponsione della retta di frequenza decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento, darà luogo all'avvio delle procedure per il recupero delle somme non corrisposte, e comporta, previo avviso scritto al genitore o chi ne fa le veci, la decadenza del diritto di frequenza. Qualora la famiglia non sia in regola con il pagamento delle tariffe non è consentita la riammissione al nuovo anno educativo o l'ammissione di altri figli. Il Servizio si riserva, comunque, di valutare dette condotte e relative dimissioni d'ufficio per situazioni di particolare gravità sociale segnalate dai servizi competenti. Eventuali contributi in conto gestione concessi da Amministrazioni statali, regionali e/o provinciali sono destinati all'Amministrazione comunale, titolare del servizio.

Art. 9 Organizzazione

Caratteristiche organizzative: Il nido risulta strutturato secondo quanto definito dalla normativa attuale in vigore.

Rapporti numerici educatrici-bambini: Verranno rispettate le normative nazionali e regionali in materia, oppure, esclusivamente in esecuzione migliorativa, il rapporto numerico educatore-bambino sarà diversamente concordato con il gestore nel bando di gara e/o capitolato di gara.

Art. 10 Inserimento

L'inserimento è concordato con i genitori e l'educatrice con tempi e modalità adeguati all'età e ai bisogni di ogni bambino, osservandone le risposte e valutando eventuali necessità della famiglia. Requisito indispensabile per un inserimento ottimale del bambino all'asilo nido è la presenza di uno dei genitori o chi ne fa le veci, per un periodo di tempo che verrà concordato a seconda della capacità di adattamento di ogni singolo bambino. Eventuali inserimenti richiesti dalle famiglie in un momento

ritardato rispetto a quanto concordato con gli educatori, possono essere valutati solo in caso di gravi e comprovati motivi di salute. La posticipazione dell'inserimento per altre motivazioni comporta per la famiglia il pagamento della retta per la conservazione del posto o la rinuncia al posto stesso.

Bambini portatori di handicap: Nel rispetto di tutti i bambini e nella prospettiva della prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione, viene garantito l'inserimento, la frequenza e l'integrazione all'interno del nido dei bambini portatori di handicap. All'Asilo Nido il bambino portatore di handicap non deve essere considerato un individuo da separare, da isolare con la scusante dell'uso, in suo favore, di metodologie differenziate. Il bambino va integrato nelle sezioni mediante l'uso di tecniche e metodologie all'avanguardia proposte dalle nuove scienze dell'educazione, nonché, ove necessario e certificato dal servizio sanitario competente, mediante l'apporto di personale specializzato di sostegno. Per permettere un adeguato inserimento del bambino portatore di handicap, ai sensi degli art. 12-13 della L. 104/92, il Comune valuta l'opportunità di prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dell'asilo mediante la riduzione del numero di bambini nel gruppo, ovvero di procedere, di concerto con il Gestore del servizio, nel limite delle risorse disponibili e ferme restando le competenze in materia proprie della ASL, all'assegnazione di personale specializzato. Il servizio opera, inoltre, in coordinamento con gli altri servizi, istituzionali e non, del territorio, finalizzati all'educazione, alla prevenzione e alla tutela della salute.

Art. 11 Il Progetto Educativo

Il progetto educativo del nido tiene conto dell'unitarietà dell'esperienza infantile nei diversi contesti in cui i bambini vivono e nel percorso educativo da zero a tre anni. Il progetto educativo dell'asilo nido si realizza attraverso:

- L'identificazione delle linee di indirizzo della programmazione educativa e la definizione degli obiettivi generali e specifici dell'attività del nido;
- la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli;
- l'osservazione partecipata dei bambini e la costante ridefinizione del progetto educativo individuale;
- la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato.

La definizione del progetto educativo si realizza nel collettivo basandosi sulla continuità delle riflessioni e sulla condivisione delle esperienze da parte di tutti gli operatori coinvolti, nel confronto e nella discussione e nel rispetto delle diverse funzioni, responsabilità e professionalità. La scelta del metodo e degli obiettivi deve comunque tenere conto e confrontarsi con le posizioni culturali espresse dai genitori nei diversi momenti di partecipazione al nido. Compito del nido è rispettare e valorizzare le differenze culturali, creando opportunità per l'accettazione, il rispetto reciproco, per conoscere le identità personali in vista di un arricchimento comune, per integrare soggetti diversi per etnia e cultura, mantenendo la specificità di ciascuno.

Le istituzioni come l'asilo nido hanno il compito di educare all'interculturalità, di promuovere una vera formazione interculturale con la messa in atto di un efficace lavoro a livello programmatico curricolare, etico-sociale, per ottenere una convivenza pacifica, democratica e costruttiva calata in un tessuto culturale e sociale moderno costruttivo, attivo, finalizzato alla costruzione di una società civile rispettosa dei diritti e delle esigenze di tutti.

Art. 12 Programmazione

La programmazione delle attività educative nell'asilo nido consiste nell'elaborazione degli interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambino e nella predisposizione delle condizioni più idonee ad

uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità, dall'intelligenza all'affettività, dalla socializzazione alla motricità. L'attività di programmazione riduce il rischio della superficialità didattica e consente la verifica dei risultati conseguiti. Deve essere improntata ad una notevole elasticità, sia perché ogni bambino presenta un ritmo di sviluppo che può essere diverso da quello degli altri bambini, sia perché in ogni bambino possono insorgere bisogni, imprevisi, di origine ambientale, per cui è necessario di volta in volta adattare il programma al bambino e non il bambino al programma. A tal fine la programmazione si concretizza in una programmazione generale riguardante le linee di indirizzo dell'attività del nido e in un progetto educativo individualizzato.

Art.13 Continuità

Continuità orizzontale: Gli interventi educativi proposti al bambino nell'asilo nido non devono porsi come alternativi o in contrapposizione con l'attività svolta dalla famiglia, ma devono partire dall'esperienza di base che il bambino ha vissuto con i suoi familiari. Una reale continuità educativa tra la famiglia e l'asilo nido richiede un confronto frequente sulle esigenze del bambino, sulle modalità per soddisfarle e sui progressi ottenuti sul piano intellettuale, affettivo, linguistico, sociale e motorio, sia a casa che al nido. **Continuità Verticale:** Asilo nido e scuola dell'infanzia si debbono collocare in un rapporto di lineare continuità, ma debbono restare entrambe istituzioni prescolastiche perché, specialmente nel periodo compreso tra zero e sei anni, è lo sviluppo infantile con tutte le sue manifestazioni, le sue potenzialità ed i suoi problemi che deve essere al centro dell'attenzione e delle attività educative. Il rapporto con le insegnanti della scuola dell'infanzia consente il passaggio di importanti notizie, da sfruttare ai fini educativi, sul comportamento del bambino relativamente allo sviluppo del linguaggio, alle abilità psicomotorie raggiunte, al comportamento nelle attività ludiche, alla socializzazione, agli eventuali difetti psicofisici, agli eventuali condizionamenti. Le visite programmate con i bambini presso la scuola dell'infanzia permettono al piccolo di conoscere le insegnanti e la struttura che lo accoglierà, concretizzando la sua conoscenza della "nuova scuola" di cui tutti gli parleranno e che gli incuterà timore come, del resto, tutte le novità.

Art. 14 Vigilanza igienico-sanitaria

L'attività sanitaria è affidata, per ogni singola famiglia, al proprio pediatra di riferimento. Al momento dell'inserimento del bambino l'educatrice di riferimento consegnerà alla famiglia le linee guida relative alle norme igienico sanitarie interne al Nido adottate al fine garantire la tutela della salute della collettività all'interno della struttura.

Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'ASL di competenza.

I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di Legge, secondo l'età. Al fine dell'ammissione i genitori devono presentare autodichiarazione relative alle vaccinazioni obbligatorie. Controlli a campione potranno essere effettuati tramite l'ASL di competenza.

Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea persistente, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite, sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa.

I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, il Coordinatore, su segnalazione delle educatrici, disporrà che non venga accolto nella struttura.

In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido e per gli educatori e il personale del nido, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a 5 giorni viene riammesso solamente con il certificato pediatrico attestante la guarigione.

Gli educatori non potranno somministrare ai bambini alimenti extra rispetto alla tabella dietologica fornita dall'A.S.L., competente per territorio.

Inoltre non potranno somministrare ai bambini alcun tipo di medicinale, nemmeno omeopatici o di erboristeria, se non in caso di comprovata necessità, previa formale autorizzazione del genitore ed in accordo con il medico curante.

Gli educatori potranno, in caso di necessità, somministrare soltanto ed esclusivamente fermenti lattici.

Art. 15 Dotazione Organica e qualifiche

Il personale dell'asilo nido è composto da tutti gli educatori impegnati nel micro nido, incluso un responsabile nominato dal Gestore, secondo i criteri e le normative attualmente in vigore.

Art. 16 Collettivo

Una caratteristica specifica della professionalità dell'educatore è quella della collegialità che è essenziale e determinante nell'asilo nido al fine di poter rispondere complessivamente ai bisogni reali del bambino. E' nel collettivo che si ricomponе quel mosaico di caratteristiche personali e culturali da cui si può ricavare un "disegno", una trama ben interrelata sulla quale si incentra il lavoro dell'educatore. E' un dibattito formativo quello che cresce all'interno del collettivo degli operatori e lo rende un importante riferimento del processo educativo. L'organizzazione e la gestione nel collettivo del progetto educativo testimoniano anche il superamento di modelli deresponsabilizzanti a favore di un consapevole protagonismo da parte del bambino. Pertanto le competenze culturali e tecniche, pur costituendo il fondamento della professionalità dell'educatore, non la esauriscono, in quanto devono essere integrate sia da competenze psicopedagogiche, sia da qualità personali positive come la capacità di stabilire validi rapporti interpersonali con i bambini, l'apertura mentale, la capacità di comprendere, la partecipazione ai problemi umani, familiari e sociali, la disponibilità a collaborare.

Art. 17 Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale educativo del nido, si articola su cinque giorni settimanali secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale. I turni hanno cadenza settimanale e vengono determinati all'inizio di ogni anno secondo le particolari esigenze riscontrate. In caso di assenza del personale ordinario, compatibilmente alle disponibilità, e comunque quando venga a mancare il rapporto educatore-bambino, è assicurata la sostituzione.

Art. 18 Formazione e aggiornamento

Per offrire ai piccoli ed alle loro famiglie un servizio realmente qualificato e formativo l'educatore deve curare la sua professionalità con esperienze di aggiornamento, sia autogestite che di tipo organizzato e seguire costantemente corsi di formazione specifici. L'aggiornamento permanente di tutti gli operatori, garanzia imprescindibile della qualità del progetto educativo del nido, risponde alla necessità di acquisire le conoscenze più recenti elaborate in campo psico-socio-pedagogico, confrontandosi con nuovi temi e/o problemi che emergono nella società, rielaborare aspetti diversi del progetto educativo o ridefinire gli orientamenti e gli obiettivi, offrire occasioni di incontro e di confronto tra diversi operatori e diverse figure professionali.

ART. 19 – Norma di Rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed agli altri atti nazionali e regionali aventi forza di Legge, allo Statuto del Comune, ai Regolamenti di carattere generale, nonché ad ogni altra vigente normativa.